



COMUNE DI CASINA

Provincia di Reggio Emilia
Ufficio Tributi

IMU – Imposta Municipale Propria

INAGIBILITA' O INABITABILITA' DI FABBRICATI AI FINI DELLA RIDUZIONE IMU (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a,
nato/a a il,
residente a, indirizzo,
codice fiscale _ _ _ _ _ tel.

DICHIARA

- di essere proprietario / usufruttuario / titolare di diritto d'uso o abitazione / locatario finanziario (barrare le opzioni che non interessano) per la quota del% delle seguenti unità immobiliari:

INDIRIZZO	FOGLIO	PARTICELLA	SUBALTERNO

- che tali unità immobiliari sono inagibili o inabitabili e effettivamente non utilizzate, a seguito di degrado fisico sopravvenuto non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, ai sensi dell'art. 13, comma 3, lettera a) e b), del D.P.R. 06 giugno 2001, n° 380, e dell'articolo 3 del Regolamento Comunale in materia di Imposta Municipale Propria;
- che tale stato di inagibilità o inabitabilità è attestato dalle seguenti condizioni:

.....
.....
.....
.....

si allega la seguente documentazione utile ai fini della verifica dello stato di inagibilità / inabitabilità:

.....
.....

- di rendersi disponibile agli eventuali controlli da parte dell'Ufficio Tecnico del Comune di Casina;
- di essere consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

La presente dichiarazione viene resa per il riconoscimento della riduzione al 50 per cento della base imponibile IMU a norma dell'art. 13, comma 3, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 e dell'art. 3 del Regolamento Comunale in materia di Imposta Municipale Propria (vedi il retro del presente modulo).

Casina,

Firma del dichiarante

.....
Firma da apporre davanti all'impiegato oppure allegare fotocopia di un documento di identità personale valido ai sensi dell'art. 45 del Dpr 445/2000.

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

(approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 30/10/2012)

Art. 3 – Agevolazione per fabbricati inagibili o inabitabili.

E' prevista una riduzione del 50% per cento della base imponibile per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le seguenti condizioni:

- L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), *non* superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (art. 3, lettere a) e b), D.P.R. 06 giugno 2001, n° 380), bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia (art. 3, lettere c) e d), D.P.R. 06 giugno 2001, n° 380), ai sensi del vigente regolamento urbanistico edilizio comunale. L'immobile, in ogni caso, non deve essere utilizzato, anche per usi difforni rispetto alla destinazione originaria e/o autorizzata.

- L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante gli elementi che ne determinano l'inagibilità o inabitabilità ai sensi del precedente comma, allegando idonea documentazione. Successivamente il personale dell'Ufficio Tecnico provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti anche attraverso sopralluogo che il proprietario si impegna ad autorizzare, pena la decadenza dell'eventuale beneficio. Nel caso sia confermato il diritto all'agevolazione, esso avrà effetto dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui al primo periodo del presente comma.

- Per le unità immobiliari oggetto di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia (art. 3, lettere c) e d), D.P.R. 06 giugno 2001, n° 380), la base imponibile è costituita, a norma dell'articolo 5, comma 6, del D.Lgs. 504/1992, dal valore dell'area edificabile corrispondente fino all'ultimazione dei lavori o fino alla data, se antecedente, in cui il fabbricato è comunque utilizzato.

- Per le unità collabenti classificate catastalmente nella categoria F2 l'imposta è dovuta sulla base del valore dell'area edificabile. Il valore imponibile dovrà essere determinato ai sensi dell'articolo 5, comma 5, D. Lgs. 504/1992, anche tenendo conto delle possibilità di recupero del preesistente fabbricato stabilite dalle vigenti norme urbanistico-edilizie.